



**Ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti in
zona delimitata per *Xylella fastidiosa*
(Canino e Montalto di Castro)**

**e p.c. Arma dei Carabinieri
Gruppo Carabinieri Forestale - Viterbo
PEC: fmt43081@pec.carabinieri.it**

Oggetto: Regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.). Prescrizione di misure fitosanitarie nell'area delimitata dalla determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, come modificata dalla determinazione n. G00397 del 19/01/2022.

VISTI i regolamenti (UE) 2016/2031 e 2019/2072 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, ed in particolare l'art. 6, comma 3, per il quale il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio:

- ai sensi della lettera a), applica le normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
- ai sensi della lettera o) prescrive, sul territorio di competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

VISTO il "Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*", adottato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 24 gennaio 2022;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 02/08/2023 "Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel Lazio. Aggiornamento 2023";

VISTA la determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, come modificata dalla determinazione n. G00397 del 19/01/2022, che definisce, a seguito del ritrovamento di *Xylella fastidiosa*, sottospecie *multiplex*, un'area delimitata ricadente nei territori del Comune di Canino e del Comune di Montalto di Castro (reperibili al link <https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/xylella-fastidiosa/aree-delimitate-lazio>), costituita da un'area infetta e da un'area cuscinetto, nella quale è necessario attuare misure fitosanitarie obbligatorie;

CONSIDERATO che il batterio *Xylella fastidiosa* è un batterio che può provocare gravi danni alle piante e che l'infezione viene veicolata dalle piante infette alle piante sane attraverso le punture di insetti cicadellidi (tra cui le così dette "sputacchine");

CONSIDERATO che l'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/1201 prevede che "Lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell'organismo nocivo



specificato, in tutti i suoi stadi, nella zona infetta e nella zona cuscinetto. Esso applica tali pratiche nel periodo più adatto dell'anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.”;

ATTESO che:

- l'art. 32 del D.Lgs. 19/2021 dispone che “i Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali” e che “l'attuazione delle misure fitosanitarie previste... avviene a cura dei proprietari e detentori a qualsiasi titolo del fondo, che ne sostengono gli oneri economici.”;
- all'art. 33, comma 1, del D.Lgs 19/2021 si riporta che “...le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate... disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica...”;

CONSIDERATO che il D.M. 24 gennaio 2022 prevede il divieto di spostamento dei residui di potatura provenienti da piante ospiti di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* all'esterno della zona delimitata dalla predetta determinazione dirigenziale se non sulla base di specifiche disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTO l'articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 19/2021, secondo cui "Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 21 bis della L. 241/1990 la comunicazione dei provvedimenti ...omissis...è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale”;

CONSIDERATO che, per l'elevato numero dei destinatari e l'urgenza di attuare le misure fitosanitarie obbligatorie nelle aree delimitate, si ritiene che la comunicazione personale del presente provvedimento non sia possibile e sussistano, pertanto, gli elementi per attivare le forme di comunicazione previste dall'art. 21-bis della legge n. 241/90;

RITENUTO che le forme di pubblicità idonee siano la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Canino e Montalto di Castro e sul sito istituzionale della Regione Lazio, settore agricoltura;

RITENUTO, altresì, che, data l'emergenza in atto, il presente provvedimento abbia carattere cautelare ed urgente e quindi debba essere considerato di immediata efficacia ai sensi della legge n. 241/1990;

SI PRESCRIVE

per quanto in premessa, **ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti nella zona delimitata per *Xylella fastidiosa* dei comuni di Canino e Montalto di Castro dalla determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, come modificata dalla determinazione n. G00397 del 19/01/2022** (reperibili al link <https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/xylella-fastidiosa/aree-delimitate-lazio>) l'applicazione delle seguenti misure fitosanitarie:

- 1) **PRATICHE AGRICOLE NEL PERIODO MARZO-APRILE DI OGNI ANNO**, interventi contro le forme giovanili degli insetti vettori, consistenti nell'eliminazione delle erbe spontanee su cui vivono, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno. Le lavorazioni comprendono arature, fresature, erpicature o trinciatura delle erbe. Il controllo delle erbe infestanti tramite la trinciatura risulta meno efficace nella riduzione della popolazione della sputacchina rispetto alla lavorazione del terreno, in quanto l'insetto è in grado di completare il suo ciclo biologico riparandosi alla base delle piante. Laddove risulti difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici per la lavorazione del terreno, intervenire con trattamenti erbicidi. Le lavorazioni del terreno e i



trattamenti erbicidi non vanno effettuati nella macchia mediterranea, nei boschi, pascoli, e prati naturali. Le lavorazioni del terreno e la trinciatura non vanno effettuati nei campi con colture erbacee in atto.

- 2) **PRATICHE AGRICOLE NEL PERIODO TRA MAGGIO E OTTOBRE DI OGNI ANNO**, trattamenti insetticidi contro gli adulti degli insetti vettori, che essendo alati, migrano dalle piante erbacee ai giovani germogli delle piante arboree o arbustive, con prodotti insetticidi autorizzati sulla coltura e sugli insetti vettori di *Xylella fastidiosa*. Nel caso di terreno lavorato, come ad esempio dopo la raccolta di un cereale, non è obbligatorio effettuare i trattamenti insetticidi in assenza di erbe spontanee.

Le operazioni sopraindicate devono essere riportate sul quaderno di campagna per permettere il controllo da parte del personale incaricato dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Le aziende in regime di difesa integrata, i cui terreni ricadono in zone in cui si renda necessaria l'esecuzione dei trattamenti chimici di cui al presente punto, impossibilitate ad effettuare gli interventi di cui al punto 1, possono avvalersi di deroghe come previsto al capitolo 1 "Deroghe" delle "Norme Tecniche di Difesa Integrata e controllo delle Erbe Infestanti".

- 3) Divieto di spostamento all'esterno della zona delimitata delle piante specificate sensibili al batterio *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, elencate nell'allegato al presente atto, fatto salvo quanto previsto dal capo VII - SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE - del regolamento (UE) 2020/1201.
- 4) Divieto di spostamento all'esterno della zona delimitata dei residui di potatura delle piante specificate sensibili al batterio *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, elencate nell'allegato al presente atto, ai sensi del D.M. 24 gennaio 2022.
- 5) Chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, è obbligato a dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale del Lazio ovvero al competente Comando dell'Arma dei Carabinieri o alla Polizia locale, ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza sospetta di *Xylella fastidiosa* nonché di qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla;
- 6) Obbligo di consentire l'accesso ai siti ove sono presenti piante specificate sensibili al batterio *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, elencate nell'allegato al presente atto al personale ispettivo del Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. n. 19/2021, art. 6, comma 3, lettera e), al fine di permettere lo svolgimento delle attività di sorveglianza e controllo indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.

L'elenco dei fogli e delle particelle in cui è obbligatorio attuare le suddette misure è reperibile sul Geoportale della Regione Lazio al link <https://geoportale.regione.lazio.it/maps/794>.

Tutti gli oneri per l'effettuazione delle operazioni di controllo degli insetti vettori sono a carico del proprietario/conducente del terreno.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio e sull'albo pretorio dei Comuni di Canino e Montalto di Castro ed ha efficacia immediata, ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 241/90.

Il presente atto costituisce prescrizione fitosanitaria obbligatoria e, pertanto, la mancata osservanza di quanto prescritto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro ai sensi dell'art. 55, comma 15 del D.Lgs. n. 19/2021.



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE
AREA Servizio Fitosanitario Regionale

A seguito del grave rischio fitosanitario dovuto alla eventuale diffusione dell'infezione in atto, in caso di comportamenti impeditivi e dilatori, verrà valutato se ricorrono le fattispecie per una denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 500 e 650 del Codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio.

Il responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Luppino

Il Dirigente dell'Area

Dr.ssa Alessandra Bianchi

Il Direttore Regionale

Dr. Roberto Aleandri



ALLEGATO 2

Specie di piante specificate sensibili al batterio a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*

Acacia

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia psilostachya DC.

Ambrosia trifida L.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Baccharis halimifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus

Cistus

Clematis cirrhosa L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A. Rich.

Coronilla glauca (L.) Batt.

Coronilla valentina L.

Cytisus

Dimorphoteca

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa Gray ex Torr.

Erigeron karvinskianus DC.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus



Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Ilex aquifolium L.

Iva annua L.

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Liquidambar styraciflua L.

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros excelsa Rich.

Morus

Myrtus communis L.

Olea

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.

Pelargonium

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Polygala myrtifolia L.

Polygala x grandiflora Nana

Prunus

Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus alaternus L.

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rosmarinus officinalis L.

Rubus

Salvia mellifera Greene



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE
AREA Servizio Fitosanitario Regionale

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Sapindus saponaria L.

Solidago virgaurea L.

Spartium

Strelitzia reginae Aiton

Ulex

Ulmus americana L.

Ulmus crassifolia Nutt.

Vaccinium

Vinca

Westringia fruticosa Guerin.

Xanthium strumarium L.